

Informativa per la clientela di studio

N. 20 del 30.01.2013

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Falsa Partita Iva secondo il Ministero

La Riforma del Lavoro ha previsto per i lavoratori autonomi che operano prevalentemente per una sola azienda l'equiparazione a un dipendente assunto con un contratto a tempo indeterminato (con tutti i diritti che ne conseguono).

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 32/2012, ha fornito i relativi chiarimenti in merito.

Premessa

La Riforma del Lavoro all'art. 1, c. 26 ha introdotto una norma volta a contrastare un utilizzo distorto delle prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo.

In particolare, l'intenzione del Governo è quello di regolarizzare tutti quei lavoratori che si sono visti invogliare dai propri datori di lavoro ad aprire una partita IVA; appunto "falsa", al sol fine di evitare d'ingabbiarsi in contratti di lavoro che risultano ovviamente più onerosi e scomodi.

Ora, il Ministero del Lavoro fa chiarezza in merito al meccanismo presuntivo delle "false" partite IVA, dettando le indicazioni operative per il personale ispettivo.

Gli indici presuntivi

Per scovare i datori di lavoro che invitano i propri dipendenti a crearsi una partita IVA per mascherare vere e proprie prestazioni subordinate, il Governo si è dotato di **tre indici presuntivi**, ossia:

➤ **durata della collaborazione**

In relazione alla durata della collaborazione di almeno **8 mesi** annui nell'arco di due anni solari consecutivi, va chiarito che il periodo in questione deve individuarsi nell'ambito di ciascun anno civile (**1° gennaio – 31 dicembre**).

Con la locuzione "*superiore ad 8 mesi annui*", il Legislatore vuole intendere che la collaborazione deve durare **almeno 241 giorni**, anche non continuativi.

Ciò detto, ai fini dell'accertamento, occorrerà anzitutto tenere in considerazione dei periodi di attività desumibili da elementi **documentali**. A tal fine, assume rilievo qualsiasi documento in grado di fornire informazioni, anche indirette, sulla durata dell'attività svolta come, ad esempio, lettere di incarico o fatture in cui è indicato l'arco temporale di riferimento della prestazione professionale.

È possibile, inoltre, determinare la durata dell'incarico anche sulla base di elementi di carattere **testimoniale** assunti, in sede di verifica ispettiva, da altri lavoratori o da terzi.

➤ **Corrispettivo derivante dalla collaborazione**

In merito al corrispettivo derivante dalla collaborazione, che deve costituire **almeno l'80% di quanto ricavato nell'arco di 2 anni solari consecutivi**, il Ministero del Lavoro chiarisce che bisogna tenere in considerazione solamente i corrispettivi derivanti da prestazioni autonome.

Pertanto, non bisogna tener conto di eventuali somme percepite in forza di prestazioni di lavoro subordinato o di lavoro accessorio o di redditi di altra natura.

In ogni caso, bisogna tenere in considerazione i corrispettivi "**fatturati**", indipendentemente da un effettivo incasso delle somme pattuite.

Per arco temporale pari a due anni "solari" consecutivi, s'intende **due periodi di 365 giorni** che non necessariamente devono coincidere con l'anno civile.

Rientrano altresì nel computo dell'80% i compensi dovuti da più soggetti comunque "*riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi*".

➤ **Postazione fissa di lavoro**

L'ultimo indice, che richiede la postazione "fissa" presso il committente, **non deve necessariamente essere di suo uso esclusivo**.

Tale condizione si verifica quando, negli archi temporali utili alla realizzazione di una delle altre condizioni indicate, il collaboratore possa usufruire di una postazione ubicata in locali in disponibilità del committente, **indipendentemente dalla possibilità di utilizzare qualunque attrezzatura necessaria allo svolgimento dell'attività**.

Gli esclusi

La presunzione di co.co.co. non opera:

- qualora siano riconosciute capacità teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, oppure da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività;
- quando il titolare della partita IVA possa dimostrare un fatturato annuo **non inferiore a 1,25 volte il minimo imponibile previsto per i contributi dovuti dagli artigiani e esercenti attività commerciali.**

Affinché operi la presunzione di co.co.co. è necessario che si verifichino entrambi i requisiti su illustrati.

Il “*grado elevato*” delle competenze e le “*rilevanti esperienze*” che conferiscono professionalità al collaboratore, possono essere comprovate attraverso:

- il possesso di un titolo rilasciato al termine del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione (sistema dell'istruzione e formazione professionale);
- il possesso di un titolo di studio universitario (laurea, dottorato di ricerca, master post laurea);
- il possesso di qualifiche o diplomi conseguiti al termine di una qualsiasi tipologia di apprendistato (apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale; apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; apprendistato di alta formazione e ricerca);
- il possesso di una qualifica o specializzazione attribuita da un datore di lavoro in forza di un rapporto di lavoro subordinato e in applicazione del contratto collettivo di riferimento;
- lo svolgimento dell'attività autonoma in questione, in via esclusiva o prevalente sotto il profilo reddituale, da almeno 10 anni.

In ogni caso, per poter essere considerati utili ai fini dell'esclusione dal campo applicativo dell'art. 69 bis del D.Lgs. n. 276/2003, i certificati, i diplomi o i titoli devono evidentemente essere pertinenti all'attività svolta dal collaboratore.

Ai fini dell'esclusione dalla presunzione, oltre ai suddetti requisiti, è necessario il conseguimento di un determinato reddito annuo. Sul punto il M.L.P.S. precisa che il reddito in questione va inteso come “**lordo**” e deve essere legato esclusivamente ad attività di lavoro autonomo, con esclusione di ogni altro reddito derivante sia da prestazioni di lavoro subordinato che da prestazioni di lavoro accessorio.

Come affermato in precedenza, l'importo è pari a **1,25 volte** il "*minimale annuo di retribuzione che si ottiene moltiplicando per 312 il minimale giornaliero stabilito, al 1° gennaio dell'anno cui si riferiscono i contributi, per gli operai del settore artigiano e commercio dell'art. 1 del D.L. n. 402/1981 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 537/1981, e successive modificazioni ed integrazioni*".

Il minimale annuo, per l'anno 2012, è pari a **€ 14.930** che moltiplicato per 1,25 è pari a **€ 18.662,50**.

Restano altresì escluse le prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di **attività professionali** che prevedono un'iscrizione in apposito registro, albo, elenco o ruolo.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....